Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 29 maggio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Valle d'Aosta

Regione Piemonte

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valore dell'Esercito

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978

E' conferita la medaglia d'argento al valore dell'Esercito al maresciallo maggiore « aiutante » a. SCROFANI Salvatore, nato a Ragusa il 28 agosto 1917, con la seguente motivazione. — Sottufficiale artificiere antisabotatore capo nucleo bonifica della direzione di artiglieria dell'VIII CMT della regione militare centrale, in diciotto anni di attività nell'incarico, si è prodigato, spesso in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria vita, in numerosi e rischiosi interventi di rimozione e di disinnesco di ordigni esplosivi, dimostrando eccezionale ardimento e somma perizia. Ha anche collaborato con le Forze dell'ordine, in operazioni di antiterrorismo durante perturbazioni all'ordine pubblico avvenute recentemente a Roma, disattivando ordigni rudimentali ad alto potenziale, la cui esplosione avrebbe certamente provocato gravi conseguenze. La sua opera, che sovente è valsa a salvare persone esposte a imminente e grave pericolo, ha riscosso la riconoscenza e l'apprezzamento delle autorità e della popolazione, contribuendo a rafforzare il prestigio dell'Esercito, anche al di fuori del confine metropolitano. Fulgido esempio di elette virtù di soldato, di radicato senso civico e di generoso altruismo. — Roma, 1959-1977.

(4407)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1978, n. **217**.

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 1.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge, è riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di medico.

L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati *A*, *B* e *C*.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.

Art. 2.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato *A* in originale o in copia autentica, per l'attività di medico;

b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di medico specialista, oltre ai documenti di cui al comma precedente, deve presentare uno dei titoli previsti dagli allegati *B* e *C* in originale o in copia autentica.

La documentazione di cui alla predetta lettera *b*) deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 3.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, tramite il Ministero degli affari esteri, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. Tale sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.

Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Art. 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricosti-

tuzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine l'ordine dei medici dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Art. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione dei rapporti di lavoro fra i medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è ammessa secondo le normative che saranno fissate dalla legge sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano interessate, nonché la Federazione degli ordini dei medici, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale, preordinati a consentire ai sanitari che ne facciano richiesta anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante corrispondenti riduzioni del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8.

I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risultino la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;

c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati *A*, *B* e *C* dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione delle prestazioni ed entro il termine di quindici giorni.

La documentazione prevista dal presente articolo deve essere di data non anteriore di dodici mesi a quella di presentazione.

Art. 9.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei medici della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità, che, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

Titolo III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITÀ EUROPEE DA PARTE DI MEDICI CITTADINI ITALIANI.

Art. 10.

I medici cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici di Roma.

Art. 11.

Ai fini dell'esercizio della professione di medico in altri Paesi delle Comunità europee da parte di medici cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:

a) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati *A*, *B* e *C* rilasciati rispettivamente, quelli di cui all'allegato *A* dalla commissione o dal rettore dell'università, gli altri dal rettore dell'università;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si è iscritti;

d) certificato comprovante l'effettivo esercizio della professione da parte del cittadino per i periodi richiesti dall'articolo 15, primo e secondo comma, rilasciato dal Ministero della sanità.

Art. 12.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro delle Comunità europee, sono tenute a confermarne l'autenticità; il

rettore dell'università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale e dei diplomi di specializzazione.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine gli ordini dei medici danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Titolo IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 13.

I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu fatto ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 14.

Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università, necessarie per l'esecuzione della normativa comunitaria, possono essere disposte anche se non siano trascorsi tre anni accademici dall'approvazione o dall'ultima modificazione degli statuti stessi.

Art. 15.

Nei confronti dei sanitari cittadini degli altri Stati membri in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato *D*.

Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato *D* per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati *B* e *C*, la differenza di cui alla precedente lettera *b*) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei titoli I e II della presente legge.

Art. 16.

I cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano fra le specializzazioni di cui agli allegati *B* e *C* o che, pur menzionati in essi, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione funzionanti nelle università degli studi italiane alle stesse condizioni degli aspiranti cittadini italiani.

Nel caso in cui i cittadini degli Stati membri, che intendano ottenere uno dei diplomi o titoli di cui al comma precedente, siano già in possesso di formazione specialistica risultante da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, le scuole di specializzazione, valutati il contenuto e la durata dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli specialistici prodotti, determinano la durata della formazione complementare e le materie su cui essa deve vertere. In tale ipotesi l'ammissione sarà concessa anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione di cui trattasi.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

Andreotti — Anselmi — Forlani — Pandolfi — Pedini

Visto, *il Guardasigilli:* Bonifacio

Allegato *A*

1) Diplomi, certificati ed altri titoli di medico:

a) *In Germania*:

1. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent » (certificato attestante il compimento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;

2. gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub 1;

b) *In Belgio*:

« Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements » « het wettelijk diploma van doctor in de genees — heel — en verloskunde » (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

c) *In Danimarca*:

« Bevis for bestået laegevidenskabelig embedseksamen » (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al « dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse » (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

d) *In Francia*:

1. « Diplóme d'Etat de docteur en médecine » (diploma di Stato di laurea in medicina) rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

2. « Diplôme d'université de docteur en médecine » (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;

e) *In Irlanda*:

« Primary qualification » (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione e che autorizzano la registrazione in quanto « fully registered medical practitioner » (medico generico);

f) *In Italia*:

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione di esame di Stato;

g) *Nel Lussemburgo*:

1. « Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements » (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia) rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal Ministro della pubblica istruzione e « Certificat de stage » (certificato di tirocinio) rilasciato dal Ministro della sanità pubblica;

2. i diplomi che conferiscono un attestato di istruzione superiore in medicina rilasciato in uno dei Paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione dopo aver ottenuto l'omologazione del Ministro della educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'istruzione superiore e la omologazione dei titoli e attestati stranieri di istruzione superiore, accompagnati dal certificato di tirocinio rilasciato dal Ministro della sanità pubblica;

h) *Nei Paesi Bassi*:

« Universitair getuigschrift van arts » (certificato universitario di medico);

i) *Nel Regno Unito*:

« Primary qualification » (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto « fully registered medical practitioner » (medico generico).

ALLEGATO *B*

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI:

In Germania:

« Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung » (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'ordine professionale dei medici del Land;

In Belgio:

« Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van specialist » (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dal Ministro della sanità pubblica;

In Danimarca:

« Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege » (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

In Francia:

« Certificat d'études spéciales de médecine » (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

« Attestation de médecin spécialiste qualifié » (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici;

« Certificat d'études spéciales de médecine » (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati rilasciato dal Ministro della pubblica istruzione;

In Irlanda:

« Certificate of specialist doctor » (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal Ministro della sanità pubblica;

In Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;

Nel Lussemburgo:

« Certificat de médicin spécialiste » (diploma di medico specialista), rilasciato dal Ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici;

Nei Paesi Bassi:

« Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister » (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti), rilasciato dal collegio degli specialisti;

Nel Regno Unito:

« Certificate of completion of specialist training » (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

Anestesia e rianimazione:

Germania: Anästhesie
Belgio: anesthésiologie/anesthésie
Danimarca: Anaestesiologi
Francia: anesthésie-réanimation
Irlanda: Anaesthetics
Italia: anestesia e rianimazione
Lussemburgo: anesthésie-réanimation
Paesi Bassi: anesthésie
Regno Unito: anaesthetics

Chirurgia generale:

Germania: Chirurgie
Belgio: chirurgie/heelkunde
Danimarca: kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Francia: chirurgie générale
Irlanda: general surgery
Italia: chirurgia generale
Lussemburgo: chirurgie générale
Paesi Bassi: heelkunde
Regno Unito: general surgery

Neurochirurgia:

Germania: Neurochirurgie
Belgio: neurochirurgie/neurochirurgie
Danimarca: neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
Francia: neurochirurgie
Irlanda: neurological surgery
Italia: neurochirurgia
Lussemburgo: neurochirurgie
Paesi Bassi: neurochirurgie
Regno Unito: neurological surgery

Ostetricia e ginecologia:

Germania: Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Belgio: gynécologie-obstétrique/gynaecologie-verloskunde
Danimarca: gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fodselshjaelp

Francia: obstétrique et gynécologie medicale
Irlanda: obstetrics and gynaecology
Italia: ostetricia e ginecologia
Lussemburgo: gynécologie-obstétrique
Paesi Bassi: verloskunde en gynaecologie
Regno Unito: obstetrics and gynaecology

Medicina interna:

Germania: Innere Medizin
Belgio: médecine interne/inwendige geneeskunde
Danimarca: intern medicin eller medicinske sygdomme
Francia: médecine interne
Irlanda: general (internal) medicine
Italia: medicina interna
Lussemburgo: maladies internes
Paesi Bassi: inwendige geneeskunde
Regno Unito: general medicine

Oculistica:

Germania: Augenheilkunde
Belgio: ophtalmologie/ophthalmologie
Danimarca: oftalmologi eller ojensygdomme
Francia: ophtalmologie
Irlanda: ophthalmology
Italia: oculistica
Lussemburgo: ophtalmologie
Paesi Bassi: oogheelkunde
Regno Unito: ophthalmology

Otorinolaringoiatria:

Germania: Hals-, Nasen-,Ohrenheilkunde
Belgio: oto-rhino-laryngologie/oto-rino-laryngologie
Danimarca: oto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdomme
Francia: oto-rhino-laryngologie
Irlanda: otolaryngology
Italia: otorinolaringoiatria
Lussemburgo: oto-rhino-laryngologie
Paesi Bassi: keel-, neus- en oorheelkunde
Regno Unito: otolaryngology

Pediatria:

Germania: Kinderheilkunde
Belgio: pédiatrie/pediatrie
Danimarca: paediatri eller bornesygdomme
Francia: pédiatrie
Irlanda: paediatrics
Italia: pediatria
Lussemburgo: pédiatrie
Paesi Bassi: kindergeneeskunde
Regno Unito: paediatrics

Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:

Germania: Lungen- und Bronchialheilkunde
Belgio: pneumologie/pneumologie
Danimarca: medicinske lungesygdomme
Francia: pneumo-phtisiologie
Irlanda: respiratory medicine
Italia: tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Lussemburgo: pneumo-phtisiologie
Paesi Bassi: ziekten der luchtwegen
Regno Unito: respiratory medicine

Urologia:

Germania: Urologie
Belgio: urologie/urologie
Danimarca: urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Francia: urologie
Irlanda: urology
Italia: urologia
Lussemburgo: urologie
Paesi Bassi: urologie
Regno Unito: urology

Ortopedia e traumatologia:

Germania: Orthopädie
Belgio: orthopédie/orthopedie
Danimarca: ortopaedisk kirurgi
Francia: orthopédie
Irlanda: orthopaedic surgery
Italia: ortopedia e traumatologia
Lussemburgo: orthopédie
Paesi Bassi: orthopedie
Regno Unito: orthopaedic surgery

ALLEGATO C

DENOMINAZIONI CORRISPONDENTI ALLE SPECIALIZZAZIONI PROPRIE DI DUE O PIÙ STATI MEMBRI:

Biologia clinica:

Belgio: biologie clinique/klinische biologie
Francia: biologie médicale
Italia: patologia diagnostica di laboratorio

Ematologia biologica:

Danimarca: klinisk blodtypeserologi
Lussemburgo: hématalogie biologique

Microbiologia - batteriologia:

Danimarca: klinisk mikrobiologi
Irlanda: microbiology
Italia: microbiologia
Lussemburgo: microbiologie
Paesi Bassi: bacteriologie
Regno Unito: medical microbiology

Anatomia patologica:

Germania: Pathologische Anatomie
Danimarca: patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersogelse
Francia: anatomie pathologique
Irlanda: morbid anatomy and histopatology
Italia: anatomia patologica
Lussemburgo: anatomie pathologique
Paesi Bassi: pathologische anatomie
Regno Unito: morbid anatomy and histopathology

Biochimica:

Danimarca: klinisk kemi
Irlanda: chemical pathology
Lussemburgo: biochimie
Paesi Bassi: klinische chemie
Regno Unito: chemical pathology

Immunologia:

Irlanda: clinical immunology
Regno Unito: immunology
Italia: immunoematologia

Chirurgia plastica:

Belgio: chirurgie plastique/plastische heelkunde
Danimarca: plastikkirurgi
Francia: chirurgie plastique et reconstructive
Irlanda: plastic surgery
Italia: chirurgia plastica
Lussemburgo: chirurgie plastique
Paesi Bassi: plastische chirurgie
Regno Unito: plastic surgery

Chirurgia toracica:

Belgio: chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax
Danimarca: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Francia: chirurgie thoracique
Irlanda: thoracic surgery
Italia: chirurgia toracica
Lussemburgo: chirurgie thoracique
Paesi Bassi: cardio-pulmonale chirurgie
Regno Unito: thoracic surgery

Chirurgia pediatrica:

Irlanda: paediatric surgery
Italia: chirurgia pediatrica
Lussemburgo: chirurgie infantile
Regno Unito: paediatric surgery

Chirurgia vascolare:

Belgio: chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde
Italia: cardio-angio chirurgia
Lussemburgo: chirurgie cardio-vasculaire

Cardiologia:

Belgio: cardiologie/cardiologie
Danimarca: cardiologi eller hjerte- og kredslobssygdomme
Francia: cardiologie et médecine des affections vasculaires
Irlanda: cardiology
Italia: cardiologia
Lussemburgo: cardiologie et angiologie
Paesi Bassi: cardiologie
Regno Unito: cardio-vascular diseases

Gastroenterologia:
Belgio: gastro-entérologie/gastroenterologie
Danimarca: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
Francia: maladies de l'appareil digestif
Irlanda: gastroenterology
Italia: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
Lussemburgo: gastro-entérologie et maladies de la nutrition
Paesi Bassi: maag-en darmziekten
Regno Unito: gastroenterology

Reumatologia:
Belgio: rhumatologie/reumatologie
Francia: rhumatologie
Irlanda: rheumatology
Italia: reumatologia
Lussemburgo: rhumatologie
Paesi Bassi: reumatologie
Regno Unito: rheumatology

Ematologia generale:
Irlanda: haematology
Italia: ematologia
Lussemburgo: hématologie
Regno Unito: haematology

Endocrinologia:
Irlanda: endocrinology and diabetes mellitus
Italia: endocrinologia
Lussemburgo: endocrinologie
Regno Unito: endocrinology and diabetes mellitus

Fisioterapia:
Belgio: physiothérapie/fysiotherapie
Danimarca: fysiurgi og rehabilitering
Francia: rééducation et réadaptation fonctionnelles
Italia: fisioterapia
Paesi Bassi: revalidatie

Stomatologia:
Francia: stomatologie
Italia: odontostomatologia
Lussemburgo: stomatologie

Neurologia:
Germania: Neurologie
Danimarca: neuromedicin eller medicinske nervesygdomme
Francia: neurologie
Irlanda: neurology
Italia: neurologia
Lussemburgo: neurologie
Paesi Bassi: neurologie
Regno Unito: neurology

Psichiatria:
Germania: Psychiatrie
Danimarca: psykiatri
Francia: psychiatrie
Irlanda: psychiatry
Italia: psichiatria
Lussemburgo: psychiatrie
Paesi Bassi: psychiatrie
Regno Unito: psychiatry

Neuropsichiatria:
Germania: Neurologie und Psychiatrie
Belgio: neuropsychiatrie/neuropsychiatrie
Francia: neuropsychiatrie
Italia: neuropsichiatria
Lussemburgo: neuropsychiatrie
Paesi Bassi: zenuw-en zielsziekten

Dermatologia e venerologia:
Germania: Dermatologie und Venerologie
Belgio: dermato-vénéréologie/dermato-venereologie
Danimarca: dermato-venerologi eller hud-og konssygdomme
Francia: dermato-vénéréologie
Italia: dermatologia e venerologia
Lussemburgo: dermato-vénéréologie
Paesi Bassi: huid-en geslachtsziekten

Dermatologia:
Irlanda: dermatology
Regno Unito: dermatology

Venerologia:
Irlanda: venereology
Regno Unito: venereology

Radiologia:
Germania: Radiologie
Francia: radiologie
Italia: radiologia
Lussemburgo: électroradiologie
Paesi Bassi: radiologie

Radio diagnostica:
Belgio: radiodiagnostic/radiodiagnose
Danimarca: diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse
Francia: radio-diagnostic
Irlanda: diagnostic radiology
Paesi Bassi: radiodiagnostiek
Regno Unito: diagnostic radiology

Radioterapia:
Belgio: radio-radiumthérapie/radio-radiumtherapie
Danimarca: terapeutisk radiologi eller strälebelhandling
Francia: radiothérapie
Irlanda: radiotherapy
Paesi Bassi: radiotherapie
Regno Unito: radiotherapy

Medicina tropicale:
Belgio: médicine tropicale/tropische geneeskunde
Danimarca: tropemedicin
Irlanda: tropical medicine
Italia: medicina tropicale
Regno Unito: tropical medicine

Psichiatria infantile:
Germania: Kinder und Jugendpsychiatrie
Danimarca: bornepsykiatri
Francia: pédo-psychiatrie
Italia: neuropsichiatria infantile

Geriatria:
Irlanda: geriatrics
Regno Unito: geriatrics

Malattie renali:
Danimarca: nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Irlanda: nephrology
Italia: nefrologia
Regno Unito: renal diseases

Malattie infettive:
Irlanda: communicable diseases
Italia: malattie infettive
Regno Unito: communicable diseases

« *Community medicine* »:
Irlanda: community medicine
Regno Unito: community medicine

Farmacologia:
Germania: Pharmakologie
Irlanda: clinical pharmacology and therapeutics
Regno Unito: clinical pharmacology and therapeutics

« *Occupational medicine* »:
Irlanda: occupational medicine
Regno Unito: occupational medicine
Italia: medicina del lavoro

Allergologia:
Italia: allergologia ed immunologia clinica
Paesi Bassi: allergologie

Chirurgia dell'apparato digerente:
Belgio: chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen
Danimarca: kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
Italia: chirurgia dell'apparato digerente

ALLEGATO *D*

DURATA MINIMA DELLE FORMAZIONI DI SPECIALIZZAZIONE:

1° *Gruppo* (5 *anni*):
chirurgia generale;
neurochirugia;
medicina interna;
urologia;
ortopedia.

2° *Gruppo* (4 *anni*):
ginecologia-ostetricia;
pediatria;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

3° *Gruppo* (3 *anni*):
anestesia e rianimazione;
oftalmologia;
otorinolaringoiatria.

4° *Gruppo* (5 *anni*):
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
cardioangio-chirurgia;
neuropsichiatria;
chirurgia pediatrica;
chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.

5° *Gruppo* (4 *anni*):
cardiologia;
malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio;
neurologia;
reumatologia;
psichiatria;
biologia clinica;
radiologia;
radiodiagnostica;
radioterapia;
medicina tropicale;
farmacologia;
psichiatria infantile;
microbiologia-batteriologia;
anatomia patologica;
« occupational medicine »;
chimica biologica;
immunologia;
dermatologia;
venerologia;
geriatria e gerontologia;
nefrologia;
malattie infettive;
« community medicine »;
ematologia biologica.

6° *Gruppo* (3 *anni*):
ematologia generale;
endocrinologia;
fisioterapia;
odontostomatologia;
dermatologia e venerologia;
allergologia;
immunoematologia.

Il Ministro della sanità
ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota n. 9/Ris./I-2 del 4 marzo 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le disignazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Gorizia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Terenzio dott. Edoardo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Jurlaro geom. Angelo, rappresentante del genio civile;

Tonzig rag. Pierantonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricolutra;

Fortunato dott. Bruno, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Papais Renato, Gallet Ferruccio, Cerigioni Dino, Padovan Giovanni, Colautti Achille, Antonaci Giuliano e De Carli Aurelio, rappresentanti dei lavoratori;

Comelli dott. Giovanni Battista, De Pauli Sergio, Boegan Renato e Ansevini Alessandro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Larghi per. ind. Paolo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4358)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota n. 347 del 6 marzo 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria;

2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Brindisi presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scarimboli dott. Celestino, reggente dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Elia ing. Erminio, rappresentante del genio civile;

Romano rag. Emilio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giannuzzi dott. Salvatore, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Maria Cosimo, Varsi Leo, Marzio Vincenzo, D'aluisio Antonio, Sciscio Francesco, Caramia Francesco Saverio e Acquaviva Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Buscicchio Cosimo, Casini dott. Antonio, Di Giorgi dott. Enrico e Bortone dott.ssa Giuliana, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Bella per. agr. Roberto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4359)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota n. 6846 del 20 marzo 1978 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della CISL sig. Rino Bergamaschi dimissionario, con il sig. Alberto Milani;

Decreta:

Il sig. Alberto Milani è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Rino Bergamaschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota n. 3755 del 29 marzo 1978 relativa agli atti dell istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Macerata presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Amalfitano dott. Aniello, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mattiolo ing. Vincenzo, rappresentante del genio civile;

Bianconi dott. Lanfranco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Virgili dott. Alfonso, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giulianelli Gianfranco, Palmieri Renzo, Sbrascini Cesare, Venturi Domenico, Negri Guido, Vita Gaetano e Pepegna Romeo, rappresentanti dei lavoratori;

Pupo dott. Ermanno, Borroni dott. Renzo, Gentili cav. Rodolfo e Pingi rag. Luciano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Failla Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4222)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota n. 4689 del 15 marzo 1978 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ravenna fa presente la necessità di nominare, quale presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna, in sostituzione del dott. Armando Bascucci, collocato a riposo, il dott. Sergio Lezza, attuale direttore reggente dell'ufficio provinciale del lavoro di Ravenna;

Decreta:

Il dott. Sergio Lezza è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna, in sostituzione del dott. Armando Bascucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sansone» Soc. coop. a r.l., in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 14-17 giugno 1974 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sansone» Soc. coop. a r.l., con sede in Taranto;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle segnalazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Sansone» Soc. coop. a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Accolla in data 5 settembre 1961, repertorio n. 67560 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Raffaele Quintana ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4224)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale — convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 — riguardante la composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1978 concernente la ricostituzione del comitato medesimo;

Vista la nota 2691 dell'11 aprile 1978 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato il primo dirigente dott. Carlo Castellani per la nomina a rappresentante del Ministero stesso nel comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, in sostituzione della dott.ssa Elvira Giordano;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Castellani, primo dirigente, è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici ed in sostituzione della dott.ssa Elvira Giordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4274)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

Settantatreesima serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925. Revisione biennale delle bombole per aria compressa di qualunque capacità e materiale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;

Considerato che per le bombole per aria compressa aventi capacità superiore a 5 litri è prescritta la revisione quinquennale e che sono esonerate dalla revisione le bombole di capacità inferiore a 5 litri;

Tenuto conto che un inadeguato uso delle bombole per aria compressa, di qualunque capacità e materiale, può provocare, specie in ambiente marino, fenomeni di corrosione generalizzati sulla superficie interna con conseguente assottigliamento della parete;

Visto il parere espresso dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi con voto n. 806 del 18 gennaio 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto ministeriale si applica alle bombole destinate a contenere aria compressa, di qualunque capacità e materiale, nelle quali possa sussistere o svilupparsi una pressione superiore a 3 kg/cm² a 50°C. Tali bombole sono in appresso denominate con il solo vocabolo « bombole ».

Art. 2.

Le bombole sono sottoposte a revisione con validità biennale, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile.

Art. 3.

La disposizione di cui al precedente art. 2, si applica alle bombole collaudate dopo il 30 giugno 1978 oppure revisionate dopo tale data ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Le bombole collaudate fino a tutto il 30 giugno 1978 debbono essere sottoposte alla revisione di cui al precedente art. 2 entro le scadenze sotto indicate:

1) entro il 30 ottobre 1978: le bombole che, sulla base della precedente normativa, erano esenti dalla revisione;

2) entro il 30 aprile 1979: le bombole che avrebbero dovuto essere revisionate, sulla base dalla precedente normativa, entro il 30 giugno 1980;

3) entro il 30 giugno 1979: le bombole che avrebbero dovuto essere revisionate, sulla base della precedente normativa, entro il 30 giugno 1981;

4) entro il 31 dicembre 1979: le bombole che avrebbero dovuto essere revisionate, sulla base della precedente normativa, entro il 30 giugno 1982;

5) entro il 30 giugno 1980: le bombole che avrebbero dovuto essere revisionate, sulla base della precedente normativa entro il 30 giugno 1983.

Roma, addì 17 maggio 1978

Il Ministro: Colombo

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

Sostituzione di due membri del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1975 concernente tra, l'altro, la ricostituzione del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota 644 del 29 marzo 1978 con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori, in sostituzione della sig.ra Brunilde Vecchioni, deceduta, e del sig. Lorenzo Cattaneo, dimissionario, membri del comitato predetto su designazione dell'organizzazione sindacale medesima in qualità di esperti, ha designato il dott. Gavino Deruda e il sig. Carlo Lancella;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Gavino Deruda ed il sig. Carlo Lancella sono nominati membri del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in qualità di esperti, in sostituzione della sig.ra Brunilde Vecchioni e del sig. Lorenzo Cattaneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

Il Ministro: Scotti

(4275)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1978.

Riconoscimento della efficacia del sistema di sicurezza proposto dal Consorzio traforo autostradale Frejus - C.T.F., in materia di brillamento elettrico delle mine nei lavori in sotterraneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 49, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente le misure precauzionali relative al brillamento elettrico nell'impiego degli esplosivi;

Vista l'istanza del Consorzio traforo autostradale Frejus - C.T.F., con cantiere in località Difensiva, comune di Bardonecchia, intesa ad ottenere il riconoscimento di efficacia di misure di sicurezza in materia di brillamento elettrico delle mine nei lavori in sotterraneo, ammettendone l'adozione in luogo di quanto prescritto dal precitato art. 49, primo e secondo comma;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, che prevede, in quanto non incompatibili con le norme del decreto stesso, l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Sentito il comitato speciale per l'attuazione delle norme costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, il quale ha espresso parere favorevole al riconoscimento di efficacia del sistema di sicurezza proposto dal Consorzio autostradale Frejus;

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza previsti dal decreto medesimo;

Considerata la necessità di recepire con norme il sistema suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la pari efficacia ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, al sistema di sicurezza proposto dal Consorzio autostradale del Frejus che risponde alle condizioni ed ai requisiti tecnici indicati nell'allegato *A*.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO *A*

1. — L'impianto elettrico entrante in galleria, prima di introdurre nei fori da mina le cartucce con inneschi elettrici, deve essere sezionato ad una distanza non inferiore a 300 metri dal fronte di lavoro, nonché essere posto in corto circuito e collegato elettricamente a terra.

2. — Per l'alimentazione dei vari apparecchi utilizzatori deve essere impiegata, per trasformare la tensione da 5 kV a 380/220 V, una cabina elettrica mobile la cui sistemazione in galleria deve effettuarsi ad una distanza non minore di 300 metri dal fronte di lavoro.

3. — L'energia elettrica deve essere trasportata in galleria, fino alla cabina mobile, impiegando un cavo corazzato del tipo R.G. 50.H. 1.Z.K/11, 3 × 35 + 100 mmq oppure — ferme restando le altre caratteristiche — un cavo 3 × 70 + 100 mmq di rame aggiuntivo quale conduttore di terra, dall'interno all'esterno della galleria.

Tale cavo deve essere protetto dal pericolo di dispersione di energia elettrica verso terra, impiegando interruttori differenziali toroidali a media sensibilità, regolati a 300 mA e 250 m/sec.

4. — I conduttori percorsi da corrente elettrica alla tensione di 380/220 V, devono essere protetti dal pericolo di dispersione di energia elettrica verso terra, impiegando relais differenziali toroidali a media sensibilità, regolati a 150 mA e 100 m/sec.

5. — Gli inneschi elettrici devono essere del tipo ad alta intensità aventi le seguenti caratteristiche:

impulso di accensione: da 1100 a 2500 mW s/Ohm;

insensibilità alle correnti continue del valore massimo di 4 Amp. per 5 minuti;

accensione di una testina con una corrente pari a 7 Amp. e di una volta, con testine in serie, con una corrente di almeno 9÷10 Amp.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(4350)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1977-78 per le province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Imperia e Savona.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i propri decreti del 29 ottobre e del 7 dicembre 1977, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 19 novembre 1977 e n. 388 del 13 dicembre 1977, entrambi contenenti disposizioni nazionali per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica dei regolamenti CEE, in essi citati, riguardanti il regime del pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1977-78;

Visti, in particolare, di detti decreti:

A) del primo, l'art. 4, primo comma, lettera *b*), secondo cui la domanda d'integrazione, nei casi nei quali non viene presentata unicamente alla denuncia di coltivazione, deve essere prodotta all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio entro il 31 maggio 1978;

B) del secondo, l'art. 6 in base al quale le determinazioni finali delle rese indicative devono essere adottate non prima del 31 maggio 1978 e non oltre il 15 giugno successivo, con obbligo di pubblicare le rese entro il 30 giugno 1978;

Visto il regolamento (CEE) n. 2491/77 della commissione dell'11 novembre 1977, in applicazione del quale, relativamente alla modalità concernente l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1977-78, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3423/73 della commissione del 18 dicembre 1973, con le modifiche apportatevi;

Visti di questo regolamento gli articoli 3 e 7 rispettivamente riguardanti termini per la presentazione della domanda di integrazione e per la fissazione finale delle rese indicative;

Considerato che il secondo comma del citato art. 3 di detto regolamento consente agli Stati membri di fissare date limiti di presentazione della domanda di integrazione, diverse da quella unica per l'insieme del suo territorio, nelle zone di produzione dove esigenze derivanti dallo stato di raccolta delle olive lo richiedono;

Considerato che nei casi in cui si fa ricorso all'applicazione di questa norma comunitaria devesi anche tener conto dell'altra norma comunitaria (art. 7 dello stesso regolamento), per la quale la fissazione delle rese indicative è effettuata dai Paesi membri ad una data il più possibile vicina a quella di presentazione delle domande di integrazione;

Considerato che, a causa del tardivo andamento stagionale, la raccolta delle olive e la loro molitura non possono essere effettuate in tempo utile per poter presentare la domanda di integrazione entro il 31 maggio 1978 nelle province di Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Oristano, Reggio Calabria e Savona;

Atteso che il caso prospettato rientra tra quelli ipotizzati dalla suddetta norma comunitaria, per cui occorre fissare per gli indicati territori nuovi termini per la presentazione della domanda di integrazione e per la determinazione finale delle rese indicative;

Decreta:

Per le province di Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Oristano, Reggio Calabria e Savona il termine ultimo per la presentazione delle domande di integrazione è fissato al 30 giugno 1978, la determinazione finale delle rese indicative deve essere adottata non prima del 30 giugno 1978 e non oltre il 15 luglio successivo e la pubblicazione di dette rese deve avvenire entro il 31 luglio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: MARCORA

(4380)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo per il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nella spazio extra-atmosferico, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 22 aprile 1968.

Il 31 marzo 1978 è stato depositato a Londra, Mosca e Washington lo strumento di ratifica relativo all'accordo per il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 22 aprile 1968, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 17 aprile 1976.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, l'accordo è entrato in vigore per l'Italia il 31 marzo 1978.

(4170)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 24 maggio 1978:

Benigni Giuseppe, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Viterbo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Raponi Alberto.

Lo Schiavo Giancarlo, notaio residente nel comune di Racconigi, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Villafranca di Verona, distretto notarile di Verona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Polimeni Gaetano, notaio residente nel comune di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Ostra, distretto notarile di Ancona.

Antoniazzi Gabriella, notaio residente nel comune di Montagnana, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Bovolone, distretto notarile di Verona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tuccillo Luigi.

Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Ierzu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Fontecchio, distretto notarile di L'Aquila.

Mezzanotte Massimo, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Chiambretti Alessio Michele.

Giffone Francesco, notaio residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Roma.

Lojacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Roma.

Orbitello Guido, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Capri, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Foglia Luigi Uriele.

Frattarolo Adolfo, notaio residente nel comune di Rometta, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia.

(4365)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varzi

Con decreto 27 febbraio 1978, n. 212, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del Fosso Bosmenso in comune di Varzi (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XLV fronteggiante i mappali n. 289 e n. 290 della superficie di mq 480 ed indicato nella relazione di identificazione e di stima con allegata planimetria in scala 1:2000 rilasciati in data 18 novembre 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; relazione e allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4171)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rivanazzano

Con decreto 23 febbraio 1978, n. 24, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Staffora in comune di Rivanazzano (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XXIII in fregio al mappale n. 174 della superficie di mq 2500 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 agosto 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4172)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Omignano

Con decreto 23 febbraio 1978, n. 109, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno lungo la sponda sinistra del fiume Alento in comune di Omignano (Salerno) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7 della superficie di mq 13.796 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 31 gennaio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4173)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Brindisi	645.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti interministeriali 13 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bergamo:	
Gandino	26.100.000
Provincia di Milano:	
Cassina de' Pecchi	64.500.000
Provincia di Savona:	
Pallare	8.350.000

Con decreti interministeriali 18 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna esse indicato:

	Lire
Provincia di Chieti:	
Gambareale	9.543.000
Provincia di Salerno:	
Centola	27.500.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 16 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ragusa:	
Giarratana	30.380.000
Provincia di Viterbo:	
Vejano	5.000.000

Con decreti ministeriali 17 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Pieve di Cento	22.500.000
Provincia di Grosseto:	
Manciano	52.100.000
Provincia di Terni:	
Montecastrilli	28.240.000
Provincia di Venezia:	
Gruaro	13.670.000

Con decreti ministeriali 19 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Grisolia	17.140.000
Provincia di Ferrara:	
Argenta	192.400.000
Provincia di Napoli:	
Cicciano	7.570.000
Provincia di Pescara:	
Cepagatti	36.240.000

Con decreti ministeriali 20 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Modena:	
Bomporto	24.650.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Novellara	33.370.000

Con decreti ministeriali 16 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Monsano	31.500.000
Monteroberto	6.820.000

Con decreto ministeriale 18 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Viterbo:	
Vejano	5.900.000

Con decreti ministeriali 19 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ferrara:	
Argenta	192.400.000
Provincia di Grosseto:	
Manciano	61.470.000
Provincia di Salerno:	
Olevano sul Tusciano	1.460.000
Vietri sul Mare	87.160.000
Provincia di Terni:	
Montecastrilli	35.930.000
Provincia di Venezia:	
Gruaro	16.130.000

Con decreti ministeriali 17 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Monsano	21.120.000
Monteroberto	17.730.000

Con decreti ministeriali 18 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catania:	
Mineo	45.060.000
Provincia di Cremona:	
Cappella de' Picenardi	11.130.000

Con decreti ministeriali 19 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Fontegreca	9.210.000
Tora e Piccilli	24.510.000
Provincia di Ferrara:	
Argenta	192.400.000
Provincia di Foggia:	
Ordona	39.970.000
Provincia di Napoli:	
Cicciano	13.470.000
Provincia di Salerno:	
Vietri sul Mare	173.410.000

Con decreti ministeriali 20 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Grosseto:	
Manciano	65.080.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Campegine	12.390.000
Provincia di Terni:	
Montecastrilli	38.000.000

(Da 1897/M a 1936/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 25 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	871,75	871,75	871,80	871,75	871,75	871,75	871,65	871,75	871,75	871,75
Dollaro canadese	781,25	781,25	781,50	781,25	781,20	781,25	781 —	781,25	781,25	781,25
Franco svizzero	442,92	442,92	442,90	442,92	442,70	442,92	442,80	442,92	442,92	442,90
Corona danese	152,51	152,51	152,30	152,51	152,40	152,51	152,48	152,51	152,51	152,50
Corona norvegese	159,12	159,12	159,20	159,12	159,15	159,12	159,10	159,12	159,12	159,10
Corona svedese	186,22	186,22	186,10	186,22	186,15	186,22	186,21	186,22	186,22	186,20
Fiorino olandese	383,27	383,27	383,10	383,27	382,95	383,22	383 —	383,27	383,27	383,20
Franco belga	26,285	26,285	26,27	26,285	26,26	26,28	26,274	26,285	26,285	26,28
Franco francese	186,80	186,80	186,80	186,80	186,80	186,80	186,80	186,80	186,80	186,80
Lira sterlina	1577,40	1577,40	1578 —	1577,40	1577,30	1577,40	1577,50	1577,40	1577,40	1577,40
Marco germanico	409,48	409,48	409.33	409.48	409.55	409.48	409,62	409.48	409.48	409.45
Scellino austriaco	57,045	57,045	57 —	57,045	56,98	57,04	57,05	57,045	57,045	57 —
Escudo portoghese	19,07	19,07	19 —	19,07	18,99	19,07	18,96	19,07	19,07	19,07
Peseta spagnola	10,736	10,736	10,74	10,736	10,73	10,73	10,734	10,736	10,736	10,73
Yen giapponese	3,84	3,84	3,85	3,84	3,84	3,84	3,843	3,84	3,84	3,84

Media dei titoli del 25 maggio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,450
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,550
» 5 % (Ricostruzione)	97,800
» 5 % (Città di Trieste)	97,450
» 5 % (Beni esteri)	96,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,900
» 5,50 % » » 1968-83	83,350
» 5,50 % » » 1969-84	80,800
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	89,725

Titolo	
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,425
» » » » 1-10-1979	101,125
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,700
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,300
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,700
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,600
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,675
» » » 10 % 1- 1-1981	94,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,875
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1978

Valuta	
Dollaro USA	871,70
Dollaro canadese	781,125
Franco svizzero	442,86
Corona danese	152,495
Corona norvegese	159,11
Corona svedese	186,215
Fiorino olandese	383,11
Franco belga	26,279
Franco francese	186,80
Lira sterlina	1577,45
Marco germanico	409,55
Scellino austriaco	57,047
Escudo portoghese	19,015
Peseta spagnola	10,735
Yen giapponese	3,841

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1978			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977			39.962		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	7.863.970			
	residui	232.466			
	Totale		8.096.436		
Accensione di prestiti	competenza	5.241.441			
	residui	642			
	Totale		5.242.083		
Spese correnti	competenza			8.045.963	
	residui			982.299	
	Totale				9.028.262
Spese in conto capitale	competenza			3.159.259	
	residui			755.036	
	Totale				3.914.295
Rimborso di prestiti	competenza			643	
	residui			5.242	
	Totale				5.885
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		18.614.865		19.530.782	
Conti correnti		32.236.375		30.464.798	
Incassi da regolare		20.879.146		20.673.164	
Altre gestioni		15.352.750		11.519.547	
	Totale		87.083.136		82.188.291
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		6		—	
Pagamenti da regolare		1.127.135		1.524.814	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.356.862		3.145.263	
Altri crediti		16.575.764		20.658.886	
	Totale		20.059.767		25.328.963
	Totale complessivo		120.521.384		120.465.696
Fondo di cassa al 31 marzo 1978			—		55.688
	Totale a pareggio		120.521.384		120.521.384

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		55.688	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	235		
Pagamenti da regolare	3.713.370		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	8.466.797		
Altri crediti	18.115.690		
Totale crediti		30.296.092	
In complesso			30.351.780
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	45.228.779		
Conti correnti	15.557.757		
Incassi da regolare	1.247.890		
Altre gestioni	4.901.239		
Totale debiti			66.935.665
Situazione del Tesoro (passività)			36.583.885

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1978: 450.154 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(4378)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — **Situazione al 31 marzo 1978** — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . L.		8 603 696 161 255
Cassa . . . . »		310 761.939 956
Portafoglio su piazze italiane		
— risconto alle Aziende di credito L.	34.894.847.118	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		34 894 847 118
Anticipazioni		
— in conto corrente . . . . . . L.	201.175.169.525	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	214.487.536.270	
— a scadenza fissa . . . . . . »	—	
		415 662.705 795
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . . . »		4.276.911 998
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	5.546.577.392.665	
— conti speciali . . . . »	6.976.373.002.310	
		12 522 950 394 975
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . . . »		1.326.103 439 773
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		7.491.709 999 398
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		68.705.338 569
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		25 605.136.839.313
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . . . »		287.560 528 556
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . . . L.	691.621.474.878	
— altre attività . . . . »	279.915.701.146	
		971.537 176 024
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		2 871.551 651 426
Spese dell'esercizio . . . . »		62.182.777 886
		60.576.730.712.043
Impegni		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . . L.		1 890.528 659.267
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	3.645.024.873.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . . »	—	
— altri . . . . »	24.972.665.718.732	
		28 617 690 592.150
Depositari di titoli e valori . . . . L.		339 655.774
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		3 152.126 708
Totale . . . L.		91.088.441.745.942

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . L.		15.745.750.397.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . . . »		86.523.855.735
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		1.707.525.324.122
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n 386 . . . . »		614.391.428.715
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . . L.	22.947.648.145.243	
— altri . . . . »	7.705.164	
		22.947.655.850.407
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	4.324.740.210.403	
— altri . . . . »	3.632.066.913	
		4.328.372.277.316
Conti dell'estero in lire		
— per conto U.I.C . . . . L.	2.360.221.009.492	
— altri . . . . »	113.630.942.141	
		2.473.851.951.633
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . . . »		326.485.534.827
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . . . »		22.344.316.592
Fondi diversi accantonati . . . . »		8.251.694.768.779
Partite varie passive . . . . »		3.797.169.390.376
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	74.273.153.761	
Fondo di riserva straordinario . . . »	75.557.546.987	
		150.130.700.748
Saldo provvisorio rendite e spese, dell'esercizio precedente . . . . L.		49.952.545.791
Rendite dell'esercizio . . . . »		73.882.350.002
		60.576.730.712.043
Impegni . . . . L.		1.890.528.659.267
Depositanti . . . . »		28.617.690.592.150
Titoli e valori presso terzi . . . . »		339.655.774
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		3.152.126.708
Totale . . . L.		91.088.441.745.942

(4379)

Il Governatore: Baffi

Il ragioniere generale: Salonico

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Brindisi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Brindisi;

La procura generale di Lecce con nota n. 2182 del 18 luglio 1977, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1977, registrato il 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 23 maggio 1977, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Brindisi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Lecce.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Lecce entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di racomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1978
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 154

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Lecce.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Brindisi, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3911)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con possibilità di transitare, mediante concorsi, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, e conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 824;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con possibilità di transitare, mediante concorsi, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciali.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psico-attitudinale per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato n. 3);

d) non abbiano adempiuto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare e per sottufficiali piloti;

f) non siano stati giudicati non idonei al pilotaggio militare presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare;

g) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnico-aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in duplice copia, di cui una in carta da bollo da L. 1.500, dovrà essere inviata al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per i candidati residenti all'estero tale termine è di sessanta giorni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza;

il titolo di studio posseduto.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio al corso prevolo, nonché ad adempire, dopo il loro congedamento, gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno, altresì, specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate, mediante lettera raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma apposta in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la potestà o la tutela) dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotografia — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottoindicati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *g)* dell'art. 2 in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dello istituto, ovvero copia autenticata di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareggiate e legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto rilasciato dagli organi competenti comprovanti il possesso dei titoli indicati nel successivo art. 7 utili ai fini della formazione della graduatoria.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati in regola con le norme sul bollo.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove essi non siano accompagnati dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio e che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso rilasciata dal competente aero-club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei genitori e di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo il modello di cui all'allegato 2.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito nel precedente art. 3.

Per le domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita psico-fisiologica e a prove psico-attitudinali.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno effettuati dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

Per la visita psico-fisiologica, i candidati saranno invitati a presentarsi presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che, entro il 20 settembre 1978 non avranno ricevuto la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Durante il periodo della visita, ai candidati, che ne facciano richiesta, sarà consentito, nel limite delle possibilità, di alloggiare presso un ente dell'Aeronautica militare e consumare i pasti, a pagamento, presso una mensa militare.

Successivamente, i candidati, che avranno superato la visita psico-fisiologica, verranno invitati nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione, a presentarsi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, per sostenere le prove psico-attitudinali.

I candidati, durante la loro permanenza in accademia per le prove psico-attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno di vitto e alloggio gratuito, secondo quanto previsto per gli allievi. Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella n. 3 ed. 1975, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

Sono a carico delle famiglie le eventuali spese sostenute, durante tale periodo, per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o interventi operatori, anche se per ragioni di urgenza, il comando abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Alla visita psico-fisiologica ed alle prove psico-attitudinali, i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazione dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo, stabiliti per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione del comando Accademia per la visita psico-fisiologica, per le prove psico-attitudinali, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 2ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare senza diritto di rimborso per viaggi di servizio sulle ferrovie dello Stato. I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali hanno lo scopo di accertare il possesso dello sviluppo organico e dell'attitudine psico-fisiologica, necessari per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

L'idoneità fisio-psico-attitudinale verrà graduata in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie, l'istituto medico legale indicherà un punteggio come segue:

ottimo: da 21 a 30 punti;
buono: da 11 a 20 punti;
sufficiente: da 1 a 10 punti.

I giudizi di idoneità o di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi, pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

Qualora, per esigenze organizzative e logistiche, dovessero verificarsi variazioni circa gli organi e le sedi di concorso, il Ministero ne darà tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria, di cui sopra, verrà formata in base alla somma dei punti, riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti di cui allo art. 6;

2) al titolo di studio, con l'assegnazione di un punteggio, basato sulla media della votazione, compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima);

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 5 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto «C» di pilota di aliante veleggiatore;

b) 3 punti ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

c) 0,50 punti per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato, fino alla data di scadenza del concorso, con un massimo di punti 1,50;

d) da 1 a 3 punti, secondo criteri di valutazione, preventivamente stabiliti dalla commissione, per titoli comprovanti particolari attitudini e specializzazioni nel campo aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I concorrenti ammessi ai corsi saranno invitati a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare copia e estratto del foglio matricolare con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi al corso che, all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *g*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, l'amministrazione si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso, di cui al presente bando, saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento.

Il corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi; a conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano saranno promossi al grado di sergente.

Al termine dell'intero corso di pilotaggio, gli allievi, che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha la facoltà di dimettere dal corso gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Ai predetti non è preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare ed ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dal corso per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievi ufficiali ed adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, possono, a norma della legge 20 dicembre 1973, n. 824, permanere in servizio, a domanda, nella posizione di trattenuti, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale della Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione. Agli ufficiali ammessi al trattenimento non viene corrisposto alcun premio.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Art. 14.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al concorso, di cui al presente bando, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'inoltro, dovranno essere inviate direttamente al comando Accademia aeronautica, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del precedente art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno impegnarsi a contrarre la ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio al corso prevolo.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso di cui al presente bando.

I militari ammessi al corso dovranno presentare i documenti, di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Roma, addì 15 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 181

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione al concorso
(possibilmente dattilografata, in duplice copia,
di cui una in carta bollata da L. 1.500)

Al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Io, sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . . c.a.p. . . . . telefono n. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo, dichiaro sotto la mia responsabilità di:

essere cittadino italiano;

essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto o scuola di . . . . nell'anno . . . .;

essere nella seguente posizione militare (4) . . . .

Io, sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni cinque a decorrere dalla data di invio al corso prevolo, nonché ad adempiere gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .

Allego, inoltre, una fotografia — senza copricapo — formato tessera, con l'indicazione nel retro del nome e cognome del sottoscritto.

Data, ...

Firma . . . .
(Per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dello aspirante non corrisponda a quella dell'aspirante stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perché non sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero se, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di cinque anni, con decorrenza dalla data di invio al corso prevolo.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di incorporazione.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza e di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati residenti allo estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare, in carta semplice, copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza del corso secondo criteri successivamente stabiliti dal Ministero.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta bollata e rilasciata dal sindaco)

Comune di . . . .

L'anno millenovecento. . addì . . del mese di . . .

si sono presentati / si è presentato davanti a me, sindaco del comune predetto

i signori / il signor (1) . . . . del minorenne (2) . . . .

i predetti / il predetto (1) . . . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne acconsentono / acconsente affinché questi possa contrarre, a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo ufficiale pilota di complemento . . . .

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

I dichiaranti
Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perché vedova, o per aver il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

ALLEGATO 3

REQUISITI SOMATICO-FUNZIONALI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI.

I requisiti somatico-funzionali e psico-fisiologici, per la ammissione al corso allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e dalle condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S. 2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano di seguito alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

statura inferiore a m 1,60 e superiore a m 1,90 e misure antropometriche incompatibili con i tipi di velivoli in dotazione;

alterazioni dello scheletro osseo;

visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;

perdita non traumatica o la carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

deficienze psico-fisiologiche;

malattie del sistema nervoso organiche e funzionali ed i loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Inoltre, il candidato deve superare particolari prove psicoattitudinali, intese a completare l'accertamento dei requisiti della sua personalità negli aspetti intellettuali, caratteriologici e culturali, in funzione dell'esercizio della navigazione aerea, in qualità di pilota militare di aeroplano.

Durante il concorso, potranno altresì essere dimessi dalla Accademia quei concorrenti che rivelino malattie, non manifestate all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza psico-fisiologica richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

(3895)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a duecentoquarantacinque posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte 2ª - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 maggio 1978, è pubblicato il decreto ministeriale 6 marzo 1978, n. 00/32981, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1978, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 131, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a duecentoquarantacinque posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1975, n. 00/41611, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1976.

(4371)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « manifatture tabacchi » e « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio per la regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte 2ª - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 maggio 1978, è pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1978, n. 00/31974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1978, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 36, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a undici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « manifatture tabacchi » e « sali e chinino » delle carriere dell'esercizio per la regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1976, n. 00/132867, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(4372)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Mantova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Mantova;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Mantova, nell'ordine appresso indicato:

1)	Maiorana Giulio	punti	91,638	su 132
2)	Sirri Sergio	»	85,950	»
3)	Zaccardi Leonzio	»	83,018	»
4)	Avolio Raffaele	»	82,000	»
5)	Porcile Luciano	»	81,000	»
6)	Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
7)	Tarella Domenico	»	77,313	»
8)	Coco Vincenzo	»	77,071	»
9)	Imboldi Rocco Emilio	»	76.166	»
10)	Mele Marcello	»	75,870	»
11)	Conte Antonio	»	75,835	»
12)	Pavia Aldo	»	73,648	»
13)	Armocida Elio	»	73,556	»
14)	Mazzini Libero	»	73,189	»
15)	Carusi Agostino	»	73,109	»
16)	Rotella Mario	»	72,886	»
17)	Circosta Lorenzo	»	72,676	»
18)	Ricotta Giovanni	»	71,825	»
19)	Di Gilio Vito	»	71,603	»
20)	Mangione Francesco	»	71,595	»
21)	Sorbo Giuseppe	»	71,476	»
22)	Mammana Francesco	»	71,447	»
23)	Mangiapane Antonio	»	71,087	»
24)	Sanna Francesco	»	71,077	»
25)	Alfano Antonio	»	70,947	»
26)	Recchia Ezio	»	70,927	«
27)	Visone Aniello	»	70,845	»
28)	Santanera Giuseppe	»	70,800	»
29)	Cresta Primo	»	70,738	»
30)	*Pompeo Luigi*	»	70,650	»
31)	Gallo Italo	punti	70,454	su 132
32)	Bianchini Virginio	»	69,984	»
33)	Ciccone Saverio	»	69,463	»
34)	Taranto Fausto	»	69,033	»
35)	Ferraro Calogero	»	68,963	»
36)	Mita Antonio	»	68,791	»
37)	Bova Antonino	»	68,400	»
38)	Passaretti Umberto	»	68,360	»
39)	Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
40)	Galeoni Giovanni	»	68,160	»
41)	Guasticchi Giancarlo	»	67,939	»
42)	Colavolpe Antonio	»	67,837	»
43)	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	67,832	»
44)	Zagordo Cosimo	»	67,778	»
45)	Bondioni Pietro	»	67,752	»
46)	La Scala Senzio	»	67,634	»
47)	Incandela Francesco	»	67,584	»
48)	Pace Antonino	»	67,500	»
49)	Bellotoma Giovanni	»	66,899	»
50)	Pesente Elio	»	66,826	»
51)	Bartalena Piero	»	66,639	»
52)	Guido Pasquale	»	66,598	»
53)	Lo Martire Stelio	»	64,997	»
54)	Aschero Augusto	»	64,795	»
55)	Gandolfi Vittorio	»	64,636	»
56)	Salari Giuseppe	»	64,436	»
57)	Russo Alesi Domenico	»	63,150	»
58)	Gammaldi Mario Eugenio	»	62,600	»
59)	Zaffanella Aldo	»	61,538	»
60)	Galli Edgardo	»	61,181	»
61)	Marcucci Umberto	»	60,992	»
62)	Nitti Gabriele	»	60,905	»
63)	Guariento Leone	»	60,750	»
64)	Magoni Beniamino	»	60,599	»
65)	Muriana Giuseppe	»	59,772	»
66)	Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
67)	Callipo Gaetano	»	59,613	»
68)	Stabili Franco	»	59,540	»
69)	Mura Francesco	»	58,922	»
70)	Santoro Pasquale	»	58,760	»
71)	De Felice Renato	»	57,814	»
72)	Abatecola Giovanni	»	57,545	»
73)	Maccioni Pietro	»	57,366	»
74)	Caccavale Antonio	»	57,269	»
75)	Pelalta Antonio	»	57,166	»
76)	Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
77)	Rademoli Armando	»	55,545	»
78)	Spiezia Giovanni	»	54,866	»
79)	*Scrudato Salvatore*	»	54,132	»
80)	Goria Marziale	»	53,972	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3817)

ISTITUTO « V. PUTTI » DI PISA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo della seconda divisione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo della seconda divisione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pisa.

(1882/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(1877/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(1878/S)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(1875/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso a due posti di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di geriatria presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(1883/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « RICOVERO BUSACCA » DI SCICLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente dei reparti per dementi tranquilli (psichiatria);

due posti di assistente dei reparti per dementi tranquilli (neurologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scicli (Ragusa).

(1905/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Concorso ad un posto di assistente della sezione lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(1879/S)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione aggregata di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione aggregata di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassuolo (Modena).

(1887/S)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del laboratorio di ricerche cliniche;
un posto di assistente della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(1888/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di primario di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(1872/S)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(1873/S)

OSPEDALE CIVILE « PAPA GIOVANNI XXIII » DI GRADO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(1898/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(1899/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1876/S)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTÀ DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;
due posti di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(1902/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1978, n. **19**.

Concessione al comune di Gorizia di un contributo straordinario per il restauro del Tempio israelitico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il recupero ed il restauro del Tempio israelitico della città di Gorizia, è autorizzata la concessione all'amministrazione comunale di Gorizia di un contributo straordinario di lire 360 milioni.

Con il finanziamento di cui al precedente comma, il comune provvederà ai lavori urgenti di restauro conservativo del Tempio, alle opere di completamento, nonché alle altre opere, anche complementari, necessarie per il ripristino del complesso monumentale e per l'eventuale destinazione di una parte di esso a museo.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è concesso con decreto dell'assessore alle finanze.

Il contributo viene erogato, per intero, prima dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo del comune di Gorizia di fornire la dimostrazione e la documentazione del suo impiego secondo la destinazione prevista dalla presente legge.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 360 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione II, rubrica n. 3, categoria XI, il cap. 5373 con la denominazione: «contributo straordinario al comune di Gorizia per il recupero e il restauro del Tempio israelitico» e con lo stanziamento di lire 360 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1976 approvato dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 aprile 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1978, n. **20**.

Rifinanziamento della legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come modificata dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 44 (Provvedimenti per la formazione di una carta tecnica del territorio regionale).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dalla legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come modificata con la legge regionale 20 agosto 1976, n. 44, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni con decorrenza dall'esercizio 1980.

La predetta spesa di lire 400 milioni fa carico al cap. 7943 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 400 milioni.

Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 12, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegata al piano medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 aprile 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1978, n. **21**.

Trattamento di missione e di trasferimento del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'8 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale della regione Friuli-Venezia Giulia, inviato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge.

Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l'ufficio di appartenenza, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, anche la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso.

Nei confronti dei marescialli e guardie del corpo forestale regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s'intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa.

Nei confronti del personale dell'ente tutela pesca, addetto al servizio di vigilanza, per ordinaria sede di servizio si intende, ai fini dell'applicazione della norma di cui al primo comma, la zona di operatività assegnata al personale medesimo corrispondente al territorio dei comuni compresi in ciascun collegio elettorale di cui all'art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003.

Art. 2.

Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:

a) di treni, anche se rapidi o speciali;

b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;

c) dell'aereo o di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;

d) dell'aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;

e) del proprio automezzo o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuta la prescritta autorizzazione.

Se viene fatto uso del treno è consentito viaggiare in prima classe. Quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri è consentito l'uso di un posto letto in compartimento singolo ai dipendenti ai quali sia conferito l'incarico di direttore regionale o equiparato; al rimanente personale è consentito l'uso di un posto letto.

Art. 3.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per l'albergo fino alla prima categoria. In tale caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3.

Art. 4.

Al dipendente inviato in missione in località del territorio nazionale spetta una indennità di trasferta di L. 800 orarie; per i dirigenti ai quali sia conferito l'incarico di direttore regionale o equiparato detta indennità è di L. 950.

Nei confronti del dipendente inviato in missione all'estero le indennità di cui al primo comma sono aumentate del 50% per missioni effettuate negli Stati confinanti con il territorio regionale e del 90% per missioni effettuate negli altri Stati.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, le frazioni di ore inferiori ai 30 minuti sono trascurate.

Art. 5.

A decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 12% delle misure in atto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Art. 6.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell'ambito della Regione, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea oppure quando sia stato autorizzato a servirsi del mezzo proprio o di quello d'ufficio. Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con deliberazione della giunta regionale.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati inviati in missione per partecipare a corsi residenziali di addestramento o di perfezionamento professionali.

Art. 7.

Non è dovuta alcuna indennità di trasferta per missioni di durata inferiore alle 4 ore se interamente rientranti nel normale orario di servizio del dipendente, nonché per missioni compiute nella località di abituale dimora o residenza del dipendente.

Art. 8.

Al dipendente inviato in missione, all'interno o all'estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o con piroscafi o con aerei, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonché per l'uso del posto letto.

Compete altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, autobus e, nei casi di necessità e/o di urgenza, mezzi noleggiati o autotassametri, su autorizzazione di chi ha disposto la missione.

In aggiunta al rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, è pure dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del loro ammontare.

Per l'uso dei mezzi aerei, oltre al rimborso del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, è dovuto anche il rimborso di un'assicurazione stipulata dal dipendente con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 13, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 9.

Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l'espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina «super» vigente nel tempo, se trattasi di automezzo; tale indennità è ridotta del 50% se trattasi di motomezzo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Art. 10.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso effettuati a piedi in zone prive di strade, continua ad applicarsi la norma di cui all'art. 78, quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.

Art. 11.

Per i dipendenti in missione, che fruiscono di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo e della metà. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.

Art. 12.

I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 sono dovuti anche quando il dipendente non consegue il diritto all'indennità di trasferta.

Art. 13.

In deroga a quanto disposto dall'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, le missioni sono disposte:

a) per il segretario generale della presidenza della giunta, per il segretario generale del consiglio regionale e per i direttori regionali, rispettivamente dal presidente della giunta regionale, dal presidente dl consiglio regionale e dall'assessore competente;

b) per gli altri dirigenti, dal direttore regionale o, nel caso di dirigenti preposti a servizi autonomi o assegnati a speciali incarichi, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente;

c) per il rimanente personale, dal direttore regionale o, per sua delega, da altro dirigente;

d) per il personale dei servizi autonomi, dal dirigente preposto al servizio;

e) per il personale assegnato alla segreteria generale del consiglio regionale, dal segretario generale del consiglio medesimo o, per sua delega, dal vice segretario generale o da altro dirigente;

f) per il segretario generale straordinario, dal presidente della giunta regionale; per gli altri dirigenti assegnati alla segreteria generale straordinaria, dal segretario generale straordinario; per il rimanente personale assegnato alla segreteria generale straordinaria, dal segretario generale straordinario o, per sua delega, da altro dirigente assegnato alla segreteria medesima;

g) per il personale assegnato agli enti regionali: per il direttore, dal presidente dell'ente; per i dirigenti, dal direttore dell'ente; per il rimanente personale, dal direttore dell'ente o, per sua delega, da altro dirigente assegnato all'ente.

Nei casi di urgenza, quando sia assente o impedito colui cui spetta di ordinare la missione, questa è disposta da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Le missioni di durata superiore ai dieci giorni e le missioni all'estero sono deliberate dalla giunta regionale.

Art. 14.

Nel provvedimento con cui si dispone la missione, devesi indicare l'oggetto e la presunta durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l'ora della partenza — in relazione al mezzo di trasporto prescelto — nonchè ove se ne ravvisi l'opportunità, l'itinerario da seguire.

Qualora le autovetture di servizio risultino indisponibili e l'impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l'opportunità nell'interesse dell'amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare, ai sensi del precedente art. 2, l'uso dell'automezzo o motomezzo privato. L'autorizzazione non può essere concessa se il dipendente — nel farne richiesta — non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

Art. 15.

I dipendenti che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell'amministrazione vengono assicurati contro i rischi conseguenti.

Art. 16.

Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonchè, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.

Il dipendente, che sia autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi ed il numero iniziale e finale dei chilometri risultanti dal contachilometri della propria autovettura all'inizio ed al termine della missione.

Al prospetto devono essere allegati:

a) il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta;

b) l'eventuale autorizzazione all'uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con separato provvedimento;

c) i documenti giustificativi delle spese di cui ai precedenti articoli 3 e 8.

Art. 17.

I dipendenti della Regione che compiono missioni per conto di altri enti o per conto di privati conservano il proprio trattamento.

Art. 18.

Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti, nel caso di missioni che non comportino pernottamento fuori sede, per le ore effettuate in giornate o frazioni di giornata non lavorative, nonchè per le ore effettuate prima dell'orario iniziale e dopo l'orario finale di servizio, al dipendente spetta un rimborso orario di L. 800 per le suddette ore effettivamente trascorse in missione, per un massimo di 6 ore nella giornata.

Per le ore effettuate in giornate o frazioni di giornata non lavorative, il dipendente che ne faccia richiesta ha diritto, in luogo del rimborso di cui al comma precedente, ad un riposo sostitutivo, per un massimo di 6 ore nella giornata.

All'art. 46, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono soppresse le parole «anche in missione».

Dopo il terzo comma dell'art. 46 è aggiunto il seguente: «Il personale regionale ha comunque diritto ad un giorno di riposo settimanale».

Art. 19.

Al dipendente che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un importo pari a due mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta del 20% se il trasferimento è disposto a domanda del dipendente.

L'indennità di cui ai precedenti commi non è dovuta al dipendente trasferito nel comune di residenza o di abituale dimora dello stesso.

Art. 20.

Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennità di trasferimento, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missione, dei compensi per lavoro straordinario, dei gettoni di presenza e di ogni altra indennità o assegno non prestabiliti in somma certa, il presidente della giunta regionale ha facoltà di autorizzare aperture di credito a favore di funzionari regionali all'uopo delegati.

Art. 21.

Il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali si applica anche ai componenti ed ai segretari degli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale, che non optino per il trattamento di missione previsto dallo Stato o dall'ente pubblico ai quali eventualmente appartengano.

Art. 22.

Sono abrogati la legge regionale 15 aprile 1971, n. 12, eccezione fatta per l'art. 20; l'art. 78, esclusi il quarto e nono comma, nonchè la tabella *C* allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Ai fini della corresponsione del trattamento di missione previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi la tabella *C* allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 23.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 103 e 104 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978 i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 aprile 1978

COMELLI

(3642)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1978, n. 4.

Concessione di contributi pluriennali all'A.N.A.S. per accelerare l'esecuzione di opere stradali in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per accelerare l'attuazione del programma infrastrutturale per l'adeguamento della rete viaria statale nelle Valli di Gressoney, Ayas, Valtournenche e Cogne, nonchè degli svincoli di accesso alla statale 26 nei comuni di Aosta e Saint-Vincent, la regione Valle d'Aosta concede all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) un contributo finanziario fino alla concorrenza di lire nove miliardi da liquidarsi in tre anni in rate annuali di lire tre miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1980.

Il contributo complessivo a carico della Regione di lire 9.000.000.000 rimane, comunque, fisso ed invariabile, anche in presenza di aumento di costi ed oneri concordati con l'A.N.A.S. per la realizzazione dei lavori di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il pagamento dei contributi a carico della Regione avrà inizio nel 1978, ad avvenuto perfezionamento dei decreti aziendali dell'A.N.A.S. di approvazione dei progetti esecutivi, prima dell'aggiudicazione dei lavori. Per gli anni successivi, ad avvenuta spesa, da parte dell'A.N.A.S., di almeno due terzi del contributo precedentemente versato dalla Regione.

Art. 3.

Lo schema di convenzione con l'A.N.A.S. per la realizzazione delle opere e dell'intervento finanziario di cui all'art. 1 sarà redatto a cura della giunta regionale, ratificato dal consiglio regionale, in armonia con il dettato della presente legge.

Il presidente della giunta è delegato a firmare la convenzione con l'A.N.A.S. ai sensi e nei limiti della presente legge.

Art. 4.

Per il finanziamento della spesa complessiva di lire nove miliardi la giunta regionale è autorizzata:

a contrarre nell'esercizio finanziario 1978 un mutuo di L. 3.000.000.000;

per i successivi esercizi 1979 e 1980, a contrarre, ove non risultino disponibili altri fondi di bilancio, per ciascun esercizio, mutui fino alla concorrenza di tre miliardi di lire.

L'importo dei predetti mutui sarà introitato al capitolo della parte entrata dei bilanci per i relativi anni finanziari corrispondenti al cap. 2700 della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno 1977.

Art. 5.

Nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 verrà istituito il seguente nuovo capitolo:

SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 5757 — Contributo all'A.N.A.S. per l'adeguamento della rete viaria statale gestita dall'Azienda in Valle d'Aosta (legge regionale 6 marzo 1978, n. 4) . . . . L. 3.000.000.000

Art. 6.

L'annualità posticipata, dovuta per l'intera durata dell'ammortamento previsto in anni 15, distintamente per quota capitale e quota interessi, prevista in annue L. 540.000.000 per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980, farà carico ad appositi istituendi capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni 1978 e successivi e la relativa spesa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla regione di cui al capitolo della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno 1978, ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi, corrispondente al cap. 20 del bilancio per l'anno 1977.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 marzo 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1978, n. 5.

Proroga al 30 aprile 1978 dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata al 30 aprile 1978 il termine stabilito con la legge regionale 21 dicembre 1977, n. 71, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 marzo 1978

ANDRIONE

(3643)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 11.

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16 e sottoscrizione o acquisto di nuove azioni della Società per azioni Promark (già S.A.M.I.A. S.p.a.) di Torino.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 9 marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Art. 1. — Allo scopo di sostenere e incrementare, nell'ambito delle proprie competenze, le attività economiche del Piemonte e di coordinare le conseguenti iniziative promozionali per il perseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale della Società per azioni Promark (già S.A.M.I.A. S.p.a.), con sede in Torino, ed assume una partecipazione azionaria nella società stessa ».

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere 10.914 nuove azioni, da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla Promark S.p.a. di Torino al fine di reintegrare il proprio capitale sociale da L. 161.100 a 450.000.000.

In caso di ulteriore variazione del capitale sociale della Promark S.p.a., la giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per la sottoscrizione o l'acquisizione al patrimonio della Regione di nuove azioni per un importo massimo di lire 270 milioni.

La spesa autorizzata ai sensi del precedente comma potrà essere utilizzata, ove necessario, per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni di altra società da costituirsi in sostituzione della Promark S.p.a., avente gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 379.140.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede:

per L. 109.140.000 mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 14040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;

per L. 270.000.000 mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà conseguentemente istituito il cap. 2350 con la denominazione « Oneri relativi alla sottoscrizione o all'acquisto di nuove azioni della Promark S.p.a. di Torino », e con lo stanziamento di L. 379.140.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 marzo 1978

VIGLIONE

(3492)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1978, n. 16.

Norme concernenti il personale dei centri di formazione professionale e del collegio scuola di Maratea.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 9 *del* 16 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge presta servizio con nomina a tempo indeterminato presso i centri regionale di formazione professionale e presso il collegio-scuola di Maratea è immesso nel ruolo organico regionale, previo superamento di concorso da espletarsi a norma del regolamento di cui al terz'ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, in ordine alle materie ed ai criteri di valutazione delle prove per l'ammissione agli impieghi regionali.

Per l'inquadramento del personale di cui al precedente comma la tabella organica del personale di cui all'art. 26 della citata legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è incrementata dei seguenti posti:

nella qualifica di funzionario, posti n. 9;

nella qualifica di collaboratore, posti n. 15;

nella qualifica di assistente, posti n. 2;

nella qualifica di commesso, posti n. 1.

Art. 2.

Al personale con incarico a tempo determinato presso i centri regionali di formazione professionale e presso il collegio scuola di Maratea è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello iniziale stabilito per i dipendenti regionali dall'art. 97 della legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974, per prestazioni di 36 ore settimanali.

Per prestazioni inferiori a 36 ore settimanali la retribuzione è commisurata a tanti trentaseiesimi quante sono le ore di lavoro espletate nella settimana.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi del cap. 1150 per il pagamento del personale a tempo determinato e supplente e con i fondi del cap. 350 per il pagamento del personale di ruolo.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 8 aprile 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1978, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° aprile 1975, n. 29, recante norme per l'assistenza agli emigrati che rientrano dall'estero nella Regione.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 9 *del* 16 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1975, n. 29, è modificato come segue: « Ai lavoratori lucani, emigrati all'estero da almeno due anni consecutivi che rientrano definitivamente nella Regione, è concesso un contributo per rimborso spese di viaggio, di trasporto masserizie e per indennità di prima sistemazione di L. 300.000, usufruibile per una sola volta ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 2 è soppresso.

Art. 3.

All'art. 5 è aggiunto, in continuazione del testo attuale: « o di quelli che abbiano dichiarato di voler rientrare entro il termine massimo di un anno dalla richiesta di interventi a proprio favore ».

Art. 4.

Il testo riportato sotto la lettera *a*) dell'art. 6 è modificato come segue:

« *a*) costruzione, ammodernamento, ampliamento ed acquisto di immobili ad uso di abitazione di tipo economico e popolare ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 9 è aggiunto: « o dell'atto notarile di acquisto dell'immobile ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 8 aprile 1978

VERRASTRO

(3640)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781460)